

# REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

(Approvato dal Consiglio di Istituto con Deliberazione n. 14-2017 del 14 dicembre 2017)

## Art. 1 Composizione del Consiglio

Il Consiglio d'Istituto viene eletto secondo le norme previste dal D. Lgs n. 297 del 16 aprile 1994 e dal Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001.

È costituito da 19 membri, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 4 rappresentanti dei genitori, 4 degli alunni e dal Dirigente scolastico.

Gli eletti in seno al Consiglio d'Istituto durano in carica tre anni scolastici tranne la rappresentanza studentesca che viene rinnovata annualmente. Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste.

## Art. 2 Competenze del Consiglio

Il Consiglio d'Istituto ha competenza sull'organizzazione e la programmazione della vita e delle attività della scuola, fatte salve le attribuzioni del Collegio docenti e degli altri organi collegiali.

Tali competenze sono previste dalla legislazione scolastica ed in particolare dall'art. 10 del D. Lgs n. 297/1994 e dal Decreto Interministeriale n. 44/2001. Esse si esprimono principalmente attraverso i seguenti punti.

**A. Adozione del Piano dell'Offerta formativa (POF) e l'eventuale adeguamento del Calendario scolastico alle esigenze ambientali.** Il C.d.I. fornisce indirizzi generali al Collegio docenti per l'elaborazione del POF prima dell'avvio delle lezioni. Il Collegio docenti elabora il POF entro la fine del mese di settembre. Il C.d.I. lo adotta entro la metà del mese di ottobre.

"Il piano è elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola definiti dal Dirigente Scolastico. Il piano è approvato dal Consiglio d'istituto. Le istituzioni scolastiche predispongono il Piano entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente al triennio di riferimento. (...) Il Piano può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre"

**B. Approvazione del Programma annuale e successive verifiche.** Per quanto riguarda l'approvazione del programma annuale e le successive verifiche e modifiche, si fa riferimento all'art. 2 del D.I. n. 44/2001.

**C. Approvazione del conto consuntivo.** Per quanto riguarda l'approvazione del conto consuntivo si fa riferimento all'art. 18 del D.I. n. 44/2001.

**D. Adozione del Regolamento d'Istituto.** Il Consiglio di istituto adotta il Regolamento d'Istituto. Al primo insediamento, il Dirigente ne fornisce una copia a ciascun componente e informa che la ratifica ovvero la modifica del vigente regolamento sarà il primo punto dell'Odg della seduta successiva. Tale primo punto è tassativo anche se non contemplato dall'Odg della seconda riunione.

**E.** Il Consiglio d'Istituto, inoltre, si pronuncia ed esprime parere su ogni altro argomento attribuito dal D.Lgs n. 297/1994, dal Decreto Interministeriale n. 44/2001, nonché dalle leggi e dai regolamenti di sua competenza.

**F. Interventi nell'attività negoziale.** Il Consiglio di istituto delibera relativamente alle attività negoziali previste dal punto 1 dell'art. 33 del D.I. 44/2001, in ordine:

1. all'accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni;
2. alla costituzione o compartecipazione a fondazioni;
3. all'istituzione o compartecipazione a borse di studio;
4. all'accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale;
5. ai contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali contrarie alla dismissione del bene;

6. all'adesione a reti di scuole e consorzi;
7. all'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno;
8. alla partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati;
9. all'eventuale individuazione del superiore limite di spesa di cui all'articolo 34, comma 1;
10. all'acquisto di immobili.

Al Consiglio di istituto, secondo quanto previsto dal punto 2 dell'art. 33 del D.I. 44/2001, spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente, delle seguenti attività negoziali:

- contratti di sponsorizzazione;
- contratti di locazione di immobili;
- utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti all'istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi;
- convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;
- alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;
- acquisto ed alienazione di titoli di Stato;
- contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
- partecipazione a progetti internazionali.

### **Art. 3 Convocazione del Consiglio e nomina del Presidente**

1. La convocazione del Consiglio d'Istituto per la seduta di insediamento è fatta dal Dirigente scolastico entro 20 giorni dalla nomina degli eletti. La prima riunione è presieduta dal Dirigente scolastico fino all'elezione del Presidente che assume immediatamente le proprie funzioni. Le votazioni per l'elezione del Presidente avvengono a scrutinio segreto. Nella stessa seduta il Consiglio d'Istituto elegge anche il Vice Presidente e la Giunta Esecutiva. Le modalità di elezione sono quelle previste dall'art. 5 del DPR 416/74 e le modifiche apportate con CM n. 208 del 26 luglio 1983.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente egli verrà sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente.
3. nel caso vi fosse un solo genitore questo assume per tutta la seduta l'incarico temporaneo di Presidente Vicario del Consiglio di Istituto e nomina un Segretario temporaneo tra i presenti;
4. nel caso non fossero presenti genitori assume la presidenza la Dirigente e decide se rimandare la seduta o disaminare i punti all'ordine del giorno nominando temporaneamente un segretario tra i presenti.
5. Il Consiglio d'Istituto è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno durante l'anno scolastico. La convocazione, contenente l'ordine del giorno, deve altresì essere resa nota a tutta la scuola mediante comunicazione all'albo. Il Consiglio deve essere convocato, inoltre, ogni qualvolta ne venga fatta richiesta da almeno sette consiglieri o dalla Giunta. Tale richiesta di convocazione del Consiglio deve indicare l'ordine del giorno e la convocazione deve avvenire entro gli otto giorni successivi alla richiesta.

### **Art. 4 Modalità di convocazione del Consiglio**

La convocazione del Consiglio ai membri deve essere diramata a cura degli uffici di segreteria, per iscritto con invio tramite posta elettronica, almeno quattro giorni prima, con l'indicazione dell'ordine del giorno, fatto salvo il caso di convocazione urgente per fondati motivi, per la quale è sufficiente una convocazione telefonica 36 ore prima. Copia di convocazione è affissa all'albo della scuola. Al fine di facilitare la partecipazione dei membri alle sedute, il Consiglio può approvare un calendario delle riunioni per un determinato periodo coordinandolo, ove possibile, con quello degli altri organi collegiali.

### **Art. 5 Formazione dell'ordine del giorno**

L'ordine del giorno della convocazione è formulato dal Presidente sentita la giunta e deve contenere gli argomenti eventualmente proposti dai singoli consiglieri.

#### **Art. 6 Argomenti urgenti e variazione dell'O.d.g.**

Per discutere l'inserimento di un argomento di particolare rilevanza che non sia all'Odg è indispensabile la presenza di tutti i membri in carica. Per discutere un argomento tra le "varie ed eventuali" occorre che siano presenti almeno la metà dei membri effettivi di ogni categoria rappresentata oltre alla Dirigente Scolastica e Presidente o suo vice. L'inversione dei punti all'Odg può essere proposta ma deve essere motivata dal Presidente e viene adottata in assenza di pareri contrari.

#### **Art. 7 Sede delle riunioni**

Il Consiglio si riunisce normalmente nella sede centrale della scuola. Quando il Presidente, con motivata necessità lo ritenga opportuno, può essere convocato in luogo diverso.

#### **Art. 8 Validità delle sedute e delle deliberazioni**

Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni ufficiali prescrivano diversamente. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

#### **Art. 9 Pubblicità delle sedute**

In conformità alla normativa vigente le sedute del C.d.I. sono aperte al pubblico. Al pubblico è concessa la parola nei primi dieci minuti e su argomenti pertinenti l'ordine del giorno. Non è ammessa la presenza del pubblico se all'o.d.g. sono in discussione argomenti concernenti persone.

#### **Art. 10 Processo verbale e pubblicazione degli atti**

Di ogni seduta a cura del segretario è redatto un processo verbale che deve essere abbozzato entro il 5° giorno lavorativo e inviato a tutti i componenti del Consiglio. I consiglieri che erano considerati presenti alla seduta o a parte della seduta possono indirizzare al Segretario eventuali proposte di correzione o integrazioni. Il verbale viene depositato entro e non oltre 7 giorni dalla seduta. Ciascun consigliere ha diritto di prenderne visione. Il verbale si considera approvato automaticamente se non perverranno, nei termini di cui al presente articolo, all'indirizzo di posta elettronica dedicato al Consiglio d'Istituto o del Presidente o del Segretario, rilievi in merito al verbale stesso.

#### **Art. 11 Diritti dei membri del Consiglio**

I membri del Consiglio, prima della riunione possono prendere visione degli atti preparatori concernenti gli argomenti posti all'o.d.g.. Tutti i membri del C.d.I. partecipano alla discussione e hanno diritto di voto. Gli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore età non hanno voto deliberativo sulle materie di cui al primo e secondo comma Lettera b) dell'art. 10 del D.Lgs. 297/1994.

#### **Art. 12 Decadenza dei membri del Consiglio d'istituto**

I membri eletti in seno al C.d.I. assenti per tre sedute consecutive senza che abbiano inviato preventivo preavviso al Presidente recapitato tramite posta elettronica, decadono dalla carica e vengono surrogati con altri membri eletti.

#### **Art. 13 Attribuzione del Presidente**

Il Presidente assicura il regolare funzionamento del consiglio, ne presiede le riunioni e adotta tutti i necessari provvedimenti per il regolare svolgimento dei lavori e può partecipare ai lavori della Giunta esecutiva, ma senza diritto al voto.

#### **Art. 14 Compiti del Segretario**

Le funzioni di Segretario sono affidate dal Presidente ad un membro del Consiglio. Il Presidente può indicare anche un vicario in caso di assenza o impedimento del Segretario. Il Segretario o il suo Vice, ha il compito di redigere il processo verbale dei lavori e di sottoscrivere, unitamente al Presidente, gli atti e le deliberazioni del Consiglio.

#### **Art. 15 Composizione della Giunta esecutiva**

La Giunta esecutiva è composta da un genitore, un docente, un non docente e uno studente. Membri di diritto sono il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e il Dirigente scolastico che ne è il Presidente.

#### **Art. 16 Attribuzione della Giunta**

La Giunta esecutiva prepara i lavori del C.d.I. predisponendone l'odg fermo restando il diritto d'iniziativa del Consiglio stesso, nonché cura l'esecuzione delle relative delibere.

#### **Art. 17 Convocazione della Giunta**

La Giunta è convocata dal Dirigente Scolastico con l'indicazione dell'ordine del giorno, con le stesse modalità previste per la convocazione del Consiglio.

#### **Art. 18 Commissioni di lavoro**

Il Consiglio, al fine di meglio realizzare il proprio potere di iniziativa può decidere di costituire nel proprio seno, per materie di particolare importanza, commissioni di lavoro che esprimano il più possibile la pluralità di indirizzi. Le commissioni di lavoro non hanno alcun potere deliberativo e svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dal Consiglio. Le Commissioni di lavoro, per meglio adempiere ai propri compiti, possono, previa indicazione del Consiglio, sentire esperti della materia, scelti anche tra studenti, genitori, docenti, non docenti. Le proposte della Commissione di lavoro al Consiglio saranno formulate da una relazione.

#### **Art 19 Intervento in discussione**

Alla discussione possono prendere parte i Consiglieri, ognuno dei quali deve prima chiedere la parola al Presidente. Nessun Consigliere può parlare due volte sullo stesso argomento e la eventuale replica dovrà essere contenuta in 5 minuti.

#### **ART. 20 – Metodi di votazione**

La votazione si distingue in "palese" e "segreta". La votazione palese ha luogo per alzata di mano o per appello nominale. Il metodo di votazione palese è scelto di volta in volta dal Presidente. Se l'appello è nominale si segue l'ordine alfabetico dei cognomi. Ogni consigliere risponde "SI" o "NO" oppure con la parola "ASTENUTO". quando la votazione per alzata di mano sia dubbia nel suo risultato, il Presidente dispone la controprova per appello nominale.

La votazione per scrutinio segreto è prescritta nelle sole deliberazioni concernenti persone e nei casi previsti dalla legge e dal presente regolamento ed ha luogo con schede. Nel caso di nomina la votazione è segreta ed ha luogo con schede.